

**RICCI VINCENZO**, *relatore*. A nome del V ufficio debbo riferire sull'elezione del collegio di Poggio Mirteto.

In questo collegio sono iscritti 592 elettori. Intervenero al primo scrutinio in numero di 245, e i voti si ripartirono come segue:

All'avvocato Giuseppe Soldini 102, all'avvocato Romolo Federici 135; voti dispersi 9, più un voto nullo.

Nessuno avendo conseguito il numero di voti richiesto dalla legge, si addivenne al secondo scrutinio. In questo intervennero 279 votanti.

Il signor avvocato Giuseppe Soldini ottenne 142 voti, il signor Federici Romolo 132; i voti dispersi furono 5.

Venne quindi proclamato deputato il signor avvocato Giuseppe Soldini.

Le operazioni furono regolari, non si fecero reclami; quindi l'ufficio vi propone di convalidare l'elezione del signor avvocato Giuseppe Soldini, seguita nel collegio di Poggio Mirteto.

(La Camera approva.)

**BRIDA**, *relatore*. Collegio di Biandrate.

In questo collegio sono iscritti 873 elettori. Intervenero al primo scrutinio 442.

Il signor marchese Luigi Tornielli ottenne 291 voti, il signor conte Giovanni Gibellini 60, il signor conte Carlo Farcito di Vinea 56; voti dispersi 23, nulli 32.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si addivenne al ballottaggio. In questo intervennero 457 votanti.

Il marchese Luigi Tornielli ottenne 381 voti, il signor conte Giovanni Gibellini 49; voti nulli 7.

Venne perciò proclamato deputato il signor marchese Luigi Tornielli.

Come risulta dai verbali, le operazioni essendo tutte regolari, a nome del I ufficio io propongo la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CASSA DEGLI INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE.**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge: *Disposizioni relative alla cassa degli invalidi della marina mercantile*.

La Camera era passata alla discussione degli articoli; porrò quindi in discussione il primo, com'è redatto dalla Giunta:

« Art. 1. Saranno istituiti quattro corpi morali sotto la denominazione di *Cassa degli invalidi della marina mercantile*, con sede nelle città di Genova, Napoli, Ancona e Palermo.

**DI CAVOUR C.**, *presidente del Consiglio e ministro per la marineria*. La Commissione propone di dividere in due il territorio, sul quale la cassa avente sede in Genova dovrebbe estendere la sua azione, istituendo una quinta cassa a Livorno. Il Ministero aderisce a quest'emendamento, quindi converrebbe dire:

« Sono istituiti cinque corpi morali, sotto la denominazione di *cassa degli invalidi della marina mercantile* con sede nella città di Genova, Livorno, Napoli, Ancona e Palermo. »

**RICCI GIOVANNI**, *relatore*. La Commissione acconsente di togliere la parte antecedente alle parole: *sono istituiti*.

**DI CAVOUR C.**, *ministro per la marineria*. Vi è poi un'altra diversità sul tempo del verbo, cioè sul *sono* o sul *saranno*. Io osservo che il *sono* veramente equivale al *saranno*...

**RICCI GIOVANNI**, *relatore*. Ma quando?

**DI CAVOUR C.**, *ministro per la marineria*. Si dica in un modo o si dica nell'altro, perchè queste casse siano attivate è necessario fare un regolamento e altre operazioni preventive, le quali richiederanno sempre qualche tempo.

*Voci dal banco della Commissione*. Sì! sì!

**PRESIDENTE**. L'articolo 1 adunque sarebbe ora così concepito:

« Saranno istituiti cinque corpi morali colla denominazione di *Cassa degli invalidi della marina mercantile*, con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Ancona. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Questa istituzione ha per iscopo:

« a) di accordare pensioni o sussidi agl'individui iscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno retribuito alla cassa, alle loro vedove ed orfani;

« b) di accordare soccorsi alla gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale che si trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisi. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Il fondo di ciascuna cassa si compone:

« a) della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge;

« b) dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti;

« c) dei proventi devoluti alla cassa in forza di speciali disposizioni di legge. »

**RICCI GIOVANNI**, *relatore*. Nel paragrafo a) dell'art. 3 è detto: « della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali e nella proporzione, » ecc. Questo sta bene; ma pregherei il signor ministro a volermi dire se, allorchando un marinaio, imbarcato sopra un bastimento nazionale, diserta, la retribuzione pagata dall'armatore, o di cui si rese risponsale, a termini delle regie patenti del 9 marzo 1816, se, dico, la quota in più pagata dall'armatore vien restituita, ovvero se per gli armatori, i quali pagano, in occasione della formazione dei ruoli, l'ammontare dell'intera tassa per il tempo, credo, che durano le spedizioni, vada sostanzialmente perduta.

Avrei qualche dubbio a questo riguardo.

**DI CAVOUR C.**, *ministro per la marineria*. Io credo che l'uso introdotto sia che la tassa, una volta pagata, non sia restituita; e convien dire, a giustificazione di quest'uso, che il Governo è obbligato molte volte a fare degl'incombenti per ricercare i disertori, e che quindi è giusto che, se da un lato il Governo presta l'opera sua ai capitani onde possano riavere i marinai disertori, dall'altro i capitani abbandonino quella parte che potrebbero aver pagata per anticipazione.

Io son lontano dal giustificare quelli che disertano. È questa una piaga non solo della nostra marineria (sarebbe ingiusto il dire ch'è una cosa speciale alla nostra marineria, anzi io credo che, se si mettesse questa in confronto colle altre, il numero dei disertori di queste si riconoscerebbe forse maggiore), ma è una piaga propria a tutte quante.

Ciò si deve attribuire alle abitudini un po' girovaghe dei marinai; ma qualche volta un po' di colpa ce l'hanno anche